



COMUNE DI U R A S

Provincia di ORISTANO

Manuale di gestione del Protocollo informatico (art.5 D.P.C.M. 31.10.2000)

Allegato alla Deliberazione G.M. n. 99 del 21/12/2010

Manuale di gestione Protocollo informatico (art.5 D.P.C.M. 31.10.2000)

Parte Prima

AMBITO DI APPLICAZIONE

(Descrizione dell'Amministrazione e delle Aree Organizzative Omogenee)

1.1 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Il Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445 del 28 dicembre 2000) art. 50, c. 4, dispone che ciascuna Amministrazione individui "nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse".

Il Comune di Uras gestirà un unico protocollo generale per i documenti in arrivo ed in partenza.

Considerato lo stato di fatto e considerato che non vi sono, all'interno della struttura del Comune di Uras "entità" dotate di organi di governo, gestione, consulenza o garanzia, o comunque dotate di poteri autonomi di spesa e di organizzazione si evince che il Comune può essere considerato come **unica Area Organizzativa Omogenea, in cui le unità organizzative responsabili, cioè i singoli uffici usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato del comune servizio per la gestione dei flussi documentali.**

1.2 INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Nel Comune di Uras è istituito un Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'art. 6, c. 2, del DPR 445/2000. Esso è individuato nel preesistente Servizio Protocollo e Archivio del Settore Amministrativo.

Il Servizio sovrintende alla gestione documentale dal protocollo all'archivio storico, a norma del citato art. 61, c. 3.

Il Servizio svolge i seguenti compiti:

- Attribuisce i livelli di autorizzazione di accesso al protocollo informatico; individua, cioè, gli utenti e attribuisce loro un livello di autorizzazione all'uso di funzioni della procedura, secondo gli uffici di appartenenza, distinguendo quelli abilitati all'inserimento, modifica e aggiunta di informazioni;
- Garantisce il rispetto delle disposizioni della normativa nelle operazioni di registrazione e di segnatura del protocollo;
- Garantisce la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo;
- Cura il ripristino della funzionalità del sistema nel più breve tempo possibile in caso di guasti o anomalie;
- Garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali;
- Autorizza le operazioni di annullamento;
- Vigila sull'osservanza delle disposizioni del testo unico sulla documentazione amministrativa;
- Indica le modalità tecniche ed operative per la gestione e la tenuta dei documenti;
- Provvede annualmente al trasferimento dei documenti all'archivio di deposito, formando elenchi dei fascicoli e delle serie trasferite;
- Elabora il Piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la selezione periodica e la conservazione permanente dei documenti;
- Tiene traccia del movimento effettuato e delle richieste di prelievo dei documenti dagli archivi;
- Cura direttamente, o tramite operatori qualificati, il riordinamento, la schedatura e l'inventariazione dei fondi archivistici;
- Fornisce consulenza per la consultazione;

- Provvede ad aggiornare il Titolario di classificazione ed il manuale di gestione raccogliendo eventuali istanze di modifica e miglioramento.

I nominativi dei Responsabili della Gestione del Servizio saranno comunicati al Centro Tecnico per la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, secondo le Linee Guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi del 14 ottobre 2003.

1.3 IL PROTOCOLLO UNICO

Il registro di protocollo è unico; esso è gestito dal Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Il registro è generato automaticamente dal sistema che assegna a ciascun documento registrato il numero e la data di protocollazione. La numerazione delle registrazioni è unica, progressiva e composta da sette cifre numeriche. Essa si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal numero 0000001 all'inizio dell'anno successivo. Il sistema è utilizzabile da più punti contemporaneamente.

Il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione, dei flussi documentali e degli archivi provvede alla ricezione, protocollazione e classificazione di tutta la corrispondenza in arrivo.

I responsabili dei procedimenti dei singoli uffici provvedono alla implementazione della fascicolazione della corrispondenza in arrivo e della corrispondenza in partenza. Gestiscono e custodiscono i documenti dell'archivio corrente (e, in alcuni casi, dell'archivio di deposito).

All'unico sistema di protocollazione corrisponde un unico Titolario di classificazione. Il Comune di Uras produce un unico archivio; l'articolazione in archivio corrente, archivio di deposito ed archivio storico risponde esclusivamente a criteri di funzionalità.

1.4 IL TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE

La classificazione è un'attività di organizzazione logica di tutti i documenti correnti, protocollati e non (spediti, ricevuti, interni) secondo uno schema di voci che identificano attività e materie specifiche del soggetto produttore.

Il sistema complessivo di organizzazione dei documenti è definito nel titolario di classificazione.

Lo scopo del Titolario di classificazione è quello di guidare la sedimentazione dei documenti secondo le funzioni del soggetto. La classificazione collega ciascun documento in maniera univoca ad una precisa unità archivistica, il fascicolo.

Il DPR 445/2000, art.64, c. 4, individua nella classificazione il mezzo per consentire la corretta organizzazione dei documenti, presupposto per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e garanzia del diritto d'accesso ai documenti amministrativi riconosciuta dalla legge 241/1990.

Allo stato attuale il Comune di Uras utilizza un unico Titolario di classificazione, in adesione alla proposta di un gruppo di lavoro costituito dal Ministero per i beni e le attività culturali, da alcune soprintendenze archivistiche, da alcuni dirigenti dei Comuni e dall'ANCI avente lo scopo di adottare un metodo di classificazione unico per tutti i Comuni;

L'insieme di competenza del Comune è diviso in 13 gruppi, chiamati Titoli. Ciascun Titolo è articolato in un numero variabile di sottopartizioni definite Classi e contrassegnati da simboli numerici.

Parte Seconda

IL DOCUMENTO E LE TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

2.1 IL DOCUMENTO: DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

2.1.1 Il documento amministrativo

Il DPR 445/2000 art. 1, lett. A, definisce documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata del contenuto di atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Per rappresentazione comunque formata si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, informatica o di qualsiasi altra specie del contenuto di atti, fatti o cose giuridicamente rilevanti secondo quanto prevede la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 comma 2.

In base al tipo di supporto e di modalità di formazione i documenti amministrativi possono essere analogici o informatici.

2.1.2 Il documento analogico

Per documento analogico si intende un documento amministrativo prodotto su supporto non informatico, di norma su supporto cartaceo.

Il documento analogico è prodotto con strumenti analogici (es. a mano, macchina da scrivere, ecc.) o con strumenti informatici (es. lettera scritta con Word, ecc.). L'originale è analogico, cartaceo e dotato di firma autografa.

Per versione informatica del documento analogico si intende copia del documento su supporto informatico.

Per versione analogica di documento informatico si intende la copia cartacea di un documento prodotto su supporto informatico.

2.1.3 Il documento informatico

Il DPR 445/2000 art. 1, lett. b, definisce documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

I documenti rilevanti sono file prodotti con strumenti informatici. L'originale è informatico e può essere dotato di firma digitale, di firma elettronica o non firmato.

Il Comune di Uras dispone di firma digitale.

Nella prospettiva dell'introduzione e del progressivo utilizzo di documenti informatici dotati di firma digitale o elettronica si dispone sin da ora la riproduzione in versione analogica di ogni documento informatico prodotto o ricevuto dal Comune, allo scopo di gestire più agevolmente fascicoli composti altrimenti di documenti in parte informatici ed in parte cartacei.

2.1.4 Documenti interni

Per documenti interni si intendono i documenti scambiati tra i diversi Uffici (unità organizzative responsabili) di cui si compone il Comune e tra questi e gli organi elettivi (Sindaco e Amministratori).

Essi si distinguono in:

- a) documenti di preminente carattere informativo;
- b) documenti di preminente carattere giuridico-probatorio.

I documenti interni di preminente carattere informativo sono memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici e di norma non vanno protocollati.

I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono quelli redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi e, come tali, devono essere protocollati secondo specifiche modalità tecniche di registrazione in corso di precisazione.

La registrazione dei documenti interni è affidata al Responsabile del Procedimento (cioè al singolo dipendente addetto ad un determinato ufficio), o ad un suo delegato, incaricati anche delle operazioni di creazione e gestione del fascicolo relativo all'affare o al procedimento amministrativo.

2.1.5 Documenti in arrivo

Per documenti in arrivo si intendono i documenti che hanno rilevanza giuridico-probatoria, acquisiti dall'AOO nell'esercizio delle proprie funzioni. Essi possono essere o documenti analogici, o file pervenuti via posta elettronica. Il Comune di Uras si riserva di trattare tutti i documenti informatici che l'attuale dotazione tecnologica permette di leggere e decodificare.

L'operazione di registrazione per i documenti in arrivo è effettuata centralmente dal servizio per la gestione del protocollo informatico.

I documenti registrati vengono poi smistati alle unità organizzative responsabili di competenza che procedono all'individuazione del Responsabile del Procedimento Amministrativo; il Responsabile del Procedimento Amministrativo è incaricato delle operazioni di fascicolazione, vale a dire della corretta creazione e gestione del fascicolo relativo all'affare o al procedimento.

Le pratiche SUAP non possono essere acquisite al protocollo informatico del Comune di Uras prima del controllo formale sulla completezza della documentazione, effettuata dall'ufficio competente al fine della verifica di ricevibilità, ai sensi della L.R. n. 3/2008 – art. 1 commi 21-22.

2.1.6 Documenti in partenza

Per documenti in partenza si intendono i documenti che hanno rilevanza giuridico-probatoria prodotti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

La registrazione dei documenti in partenza è effettuata a cura di ciascun servizio. Il Responsabile del Procedimento dell'ufficio in cui è generato il documento in partenza è incaricato anche delle operazioni di creazione e della gestione del fascicolo relativo all'affare o al procedimento amministrativo.

2.1.7 Registri

Per registro si intende un documento amministrativo costituito dalla registrazione in sequenza, secondo criteri predefiniti (tendenzialmente cronologici), in un'unica entità documentaria di una pluralità di atti giuridici.

In ambiente digitale i registri possono assumere la forma di data base.

2.1.8 Firma digitale

Per firma digitale (cosiddetta "firma digitale forte" o "firma elettronica avanzata") si intende, a norma dell'art. 1 c.1, lett. N) del DPR 445/2000, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Le chiavi devono essere certificate con la procedura di cui all'art. 27 del DPR 445/2000.

In particolare, la certificazione di una chiave pubblica da parte di una autorità di certificazione garantisce la corrispondenza della chiave con il soggetto che la espone.

2.1.9 Firma elettronica

Per firma elettronica (cosiddetta "firma digitale debole") si intende, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs.10/2002, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica. Essa assicura solo la provenienza del documento e non l'integrità del contenuto.

2.2. NORME PARTICOLARI PER I DOCUMENTI INFORMATICI

Per quanto attiene i documenti informatici, la loro formazione e conservazione deve essere effettuata secondo quanto descritto nell'art.3 della deliberazione AIPA n. 51 del 23 novembre 2000, ossia secondo i seguenti requisiti:

- a. identificabilità del soggetto che ha formato il documento informatico e dell'amministrazione di riferimento;
- b. sottoscrizione, quando prescritta, dei documenti informatici tramite la firma digitale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
- c. idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il protocollo informatico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;
- d. accessibilità ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;
- e. leggibilità dei documenti;
- f. interscambiabilità dei documenti.

Il formato dei documenti informatici deve essere quello descritto nell' art. 4 della deliberazione AIPA n.51 del 23 novembre 2000 ossia deve possedere almeno i seguenti requisiti:

- a. consentire, nei diversi ambiti di applicazione e per le diverse tipologie di trattazione, l'archiviazione, la leggibilità, l'interoperabilità e l'interscambio dei documenti;
- b. la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione;
- c. la possibilità di effettuare operazioni di ricerca tramite indici di classificazione o di archiviazione, nonché sui contenuti dei documenti;
- d. l'immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura. A tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto;
- e. la possibilità di integrare il documento informatico con immagini, suoni e video, purché incorporati in modo irreversibile e nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) e d).

Parte Terza

LA DESCRIZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

3.1 PROCEDURE PER LA RICEZIONE DEI DOCUMENTI

3.1.1 Acquisizione dei documenti in arrivo

La ricezione, la protocollazione e lo smistamento dei documenti in arrivo spettano esclusivamente al Servizio per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, al quale deve essere convogliata tutta la documentazione comunque pervenuta al Comune dall'esterno, tramite consegna manuale, servizio postale, corriere, fax o eventuali altri sistemi.

Per questo motivo è necessario, nei rapporti con l'esterno, utilizzare la carta intestata istituzionale del Comune di Uras, recante indirizzo completo, numero di fax e, qualora siano stati adottati metodi di validazione della firma, l'indirizzo istituzionale di posta elettronica.


Nel caso di pacchi e merci l'indicazione dovrebbe riportare con chiarezza l'ufficio destinatario.


Al fine di evitare movimentazioni inutili, dal momento che la corrispondenza che giunge al Comune tramite il servizio postale si presume riguardi l'attività amministrativa dell'Ente, si è stabilito di aprire tutta la corrispondenza sulla quale non sia riportata la dicitura del tipo "Riservata", "Personale", "Confidenziale", o che non riveli, comunque, una destinazione riservata.

I documenti informatici in arrivo possono essere dotati di firma digitale, di firma elettronica o non firmati.


- o Nel primo caso, il documento informatico dotato di firma digitale avente un certificato valido si deve ritenere equivalente ad un documento cartaceo dotato di firma autografa, dal momento che fa "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi lo ha sottoscritto" (art. 10, c.3, DPR 445/2000).
- o Il documento dotato di firma elettronica "soddisfa il requisito della forma scritta" (art. 10, c.2 DPR 445/2000) e ad esso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova per il fatto di essere sottoscritto con firma elettronica (art. 10, c. 4 DPR 445/2000); tuttavia tale documento è "liberamente valutabile" (art. 10, c.2 DPR 445/2000), per cui spetta al responsabile del procedimento valutare di volta in volta se accettare il documento con firma elettronica o richiedere altra documentazione.
- o I documenti non firmati, privi di firma digitale o elettronica (o con firma dotata di un certificato scaduto o revocato) sono quelli che possono essere valutati a discrezione del responsabile del procedimento.

Ciclo Lavorazione del documento analogico (documento cartaceo, ecc.) in arrivo Ciclo Lavorazione del documento informatico in arrivo





Schema di trattamento del documento informatico



3.1.2 Scansione dei documenti su supporto cartaceo

Processo di scansione

Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle immagini in modo che a ogni documento, anche composto da più fogli, corrisponda un unico file in un formato standard (PDF) abilitato alla conservazione;
- verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli originali cartacei;
- collegamento delle rispettive immagini alla registrazione di protocollo;
- memorizzazione delle immagini.

Documenti soggetti a scansione

I documenti su supporto cartaceo, di formato inferiore o uguale all'A4, dopo le operazioni di registrazione, classificazione e segnatura, sono acquisiti in formato immagine con l'ausilio di scanner.

Ai documenti protocollati vengono applicati i seguenti criteri generali, relativi alla scansione, fermo restando che sono possibili accordi specifici con l'Ufficio Protocollo per singoli documenti o richieste di modifiche dei criteri se gli stessi riguardano intere tipologie:

- a. se un documento non è troppo voluminoso (inferiore alle sei pagine) viene scansionato per intero;
- b. se un documento supera le sei pagine sono scansionate almeno le prime sei pagine;
- c. se un documento è composto da una lettera di accompagnamento e da allegati non scansionabili (per il formato o per il supporto sul quale è registrato) si scansiona solo la lettera di accompagnamento;
- d. se un documento è composto da una lettera di accompagnamento e da 'N' allegati scansionabili, si scansiona obbligatoriamente la lettera di accompagnamento ed il frontespizio di ciascun allegato; gli allegati vengono scansionati per intero se riguardano l'Ente come parte in causa (es.: ricorsi) o se il documento completo degli allegati non supera le sei pagine.
- e. se l'allegato per motivi di riservatezza è in busta chiusa, si scansiona la lettera di accompagnamento e la busta chiusa;
- f. se il documento contiene dati sensibili, il Responsabile dell'Ufficio Protocollo verifica, a seguito della scansione, l'apposizione del criterio di riservatezza.
- g. nel caso di buste in entrata contenenti offerte di gara si scansiona solo la busta;

3.1.3 Assegnazione di competenze

Il Servizio per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi smista la corrispondenza in arrivo, aperta e protocollata, indirizzando l'originale di ciascun documento all'Ufficio (unità organizzativa responsabile) che, per quanto a conoscenza del Servizio stesso, ha competenza sull'oggetto specificato nel documento: così come sul documento, anche sulla registrazione di protocollo in procedura informatica risulta l'assegnazione ad un determinato ufficio, che è l'unico, insieme al Servizio Protocollo, che può apportarvi integrazioni o richiedere modifiche. Ad altri Uffici o organi istituzionali del Comune può essere inviata una copia per conoscenza.

Le copie dei documenti in arrivo qualora interessino anche altri servizi sono trasmessi agli stessi elettronicamente tramite l'apposita funzionalità del protocollo informatico. Ciascuno servizio provvede alla stampa delle copie di propria competenza.

I responsabili di Servizio, provvedono ad assegnare ciascun documento al responsabile del procedimento in servizio all'interno del proprio ufficio.

I Responsabili di servizio, possono, qualora il documento non sia di loro competenza, restituirlo al servizio protocollo che provvederà ad una nuova assegnazione.

I Responsabili di Servizio o il responsabile del procedimento di cui sopra, hanno cura di sottoporre alla cognizione del Sindaco o dell'Assessore competente ogni documento, lettera o atto che si ritiene debba

essere conosciuto dagli stessi per l'esercizio delle proprie funzioni o per l'indicazione di particolari disposizioni o annotazioni.

Spettano ai Responsabili del servizio competente, o al Responsabile del procedimento di cui sopra le incombenze relative alla gestione del documento: inserimento nel fascicolo di competenza preesistente o apertura di un nuovo fascicolo, correzione ed integrazione del codice di classificazione assegnato dal Servizio Protocollo.

3.1.4 Erronea assegnazione di competenza

Nel caso in cui un Settore riceva un documento originale relativo a materie estranee alla propria specifica competenza, deve recapitare al Servizio Protocollo il documento per l'invio al Servizio competente. Il Servizio Protocollo provvede ad attribuire una nuova assegnazione di competenza ed a correggere l'assegnazione errata sulla registrazione di protocollo e sui fogli giornalieri di carico-scarico dei documenti in arrivo, qualora richiesti.

3.2 PROCEDURE PER LA FORMAZIONE E SPEDIZIONE DI DOCUMENTI ALL'ESTERNO

3.2.1 Modalità operative

I documenti destinati all'esterno dell'ente e posti in essere da personale in servizio presso il Comune nello svolgimento delle proprie funzioni sono protocollati a cura di ciascun servizio che provvederà a confezionare la busta, plico o simili del documento in partenza. La confezione deve riportare l'indirizzo completo del destinatario.

La protocollazione deve essere attuata collegando i documenti registrati precedentemente ed appartenenti allo stesso fascicolo.

La spedizione all'esterno può avvenire a mezzo servizio postale, corriere, telefax, posta elettronica.

La scelta del mezzo di trasmissione più opportuno, quando non espressamente indicata dalla normativa vigente, spetta al responsabile del procedimento amministrativo.

La posta in partenza a mezzo servizio postale, deve essere consegnata al servizio incaricato per la spedizione, entro le ore 11,30 del giorno in cui si richiede la spedizione stessa.

3.2.2 Caratteristiche formali del documento in partenza

I documenti prodotti, in partenza o interni, devono riportare, opportunamente evidenziati e se disponibili, i seguenti elementi di garanzia e di informazione:

- a. stemma del Comune di Uras e dicitura "Comune di Uras"
- b. indirizzo del Comune
- c. numero di telefono
- d. numero di telefax
- e. sito internet del Comune
- f. numero di codice fiscale
- g. Servizio ed Ufficio (con indicazione del numero di telefono e di telefax ed indirizzo di posta elettronica)
- h. data completa (luogo, giorno, mese, anno);
- i. numero di protocollo
- j. indice di classificazione composto da categoria, classe, fascicolo (nel formato Titolo, classe, fascicolo: es. 10.3.1)
- k. numero di collegamento o di riferimento ad un eventuale precedente (es. Riscontro Vs. prot. N.)
- l. oggetto del documento
- m. numero degli allegati
- n. sigla del Responsabile del servizio o del procedimento con relativa firma autografa.

3.3 TIPOLOGIE PARTICOLARI DI FLUSSI DOCUMENTALI

3.3.1 Il protocollo riservato

Nel caso in cui l'oggetto del documento contenga dati sensibili o la cui conoscenza possa arrecare danni a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa, la procedura del protocollo informatico garantisce la riservatezza dell'oggetto e del mittente disabilitando la loro visualizzazione agli altri uffici.

3.3.2 Protocollo differito

Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permette di evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa e qualora dalla mancata registrazione di protocollo del documento nella medesima giornata lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto di terzi (ad esempio per la registrazione di un consistente numero di domande di partecipazione ad un concorso in scadenza), con motivato provvedimento del Responsabile del Servizio (All.1), l'addetto al protocollo è autorizzato all'uso del protocollo differito.

Il protocollo differito consiste nel differimento dei termini di registrazione, cioè nel provvedimento con il quale vengono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo deve comunque essere effettuata.

Il protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo e per tipologie omogenee che l'addetto al protocollo deve descrivere nel provvedimento.

3.3.3 Annullamento di una registrazione o dei dati di una registrazione

E' consentito l'annullamento di una registrazione di protocollo solo attraverso l'apposizione della dicitura "annullato", che deve essere effettuata in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza e da non alterare le informazioni registrate negli elementi obbligatori del protocollo. Deve inoltre potersi visualizzare la data di annullamento, l'operatore che ha effettuato e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

E' consentito annullare le informazioni relative al mittente/destinatario e/o all'oggetto e/o ai riferimenti a data e protocollo del documento ricevuto. Per le informazioni annullate valgono gli stessi criteri che per le registrazioni annullate: esse devono rimanere memorizzate e visibili, deve essere possibile visualizzare la data di annullamento, l'operatore che lo ha effettuato e gli estremi del provvedimento di autorizzazione (All. 2).

Solo l'addetto al protocollo informatico, è autorizzato ad annullare le registrazioni o i dati delle registrazioni relative al mittente/destinatario, all'oggetto e al riferimento del documento ricevuto.

E' istituito un registro cartaceo per le richieste di annullamento delle registrazioni e dei dati obbligatori delle registrazioni (mittente/destinatario, oggetto, riferimenti al protocollo ricevuto). Il registro deve indicare i motivi dell'annullamento e, se il documento è stato protocollato, il nuovo numero di protocollo assegnato.

3.3.4 Documenti da non protocollare

Ai sensi dell'art. 53, comma 5, del DPR 445/2000, sono esclusi dalla registrazione di protocollo i seguenti documenti:

- a) le pubblicazioni a stampa quali, ad esempio, Gazzette Ufficiali, Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, notiziari di amministrazioni pubbliche, Giornali riviste, libri, pubblicazioni varie;
- b) i materiali pubblicitari;
- c) gli inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi;
- d) i certificati e attestazioni rilasciati direttamente al richiedente;
- e) i documenti di occasione di interesse effimero quali, ad esempio, ringraziamenti, richieste di appuntamento con il Sindaco e gli Assessori, congratulazioni varie, condoglianze, biglietti di auguri;
- f) le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni;

- g) i materiali statistici;
- h) gli atti preparatori interni;
- i) le richieste di rilascio certificati anagrafici e di stato civile, provenienti da soggetti privati se richieste allo sportello;
- j) le richieste di verifica delle posizioni anagrafiche e di stato civile, provenienti da soggetti privati se richieste allo sportello;
- k) offerte e preventivi di terzi non richiesti;
- l) allegati, se non accompagnati da lettera di trasmissione;
- m) estratti conto bancari/postali;
- n) permessi di seppellimento, avvisi da/per altri comuni di trasporto di salma;
- o) i documenti già soggetti a registrazione particolare da parte del Comune di Uras, e precisamente:
 - pratiche di immigrazione ed emigrazione Modelli APR/4
 - cambi di residenza nel Comune
 - iscrizioni, cancellazioni e variazioni AIRE;
 - deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
 - disposizioni e Ordinanze del Sindaco;
 - determinazioni e Ordinanze dei Responsabili dei Servizi;
 - contratti, convenzioni;
 - mandati di pagamento;
 - atti di liquidazione delle fatture;
 - i buoni d'ordine;

Parte Quarta

IL PROTOCOLLO DI RILEVANZA GIURIDICO-PROBATORIA LA REGISTRAZIONE E LA SEGNATURA

4.1 REGISTRAZIONE

I documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi vanno protocollati, salvo i casi di esclusione o registrazione particolare.

La registrazione di protocollo ha natura di atto pubblico ed è un'attività di identificazione dei documenti sul piano giuridico-probatorio: essa verifica l'acquisizione o la spedizione in data certa di ciascun documento prodotto o ricevuto, indipendentemente dalla loro regolarità, verificata in un secondo tempo dai Responsabili dei procedimenti amministrativi addetti ai singoli Uffici.

Ogni registrazione di protocollo è generata nel momento in cui l'operatore, avendo inserito i dati relativi al documento che sta protocollando, conferma l'inserimento: il sistema genera un nuovo numero di protocollo ed attribuisce automaticamente la data e il numero di protocollo.

Ciascuna registrazione produce un apposito record sul sistema centrale che viene accodato in un database.

La procedura del protocollo informatico è collegata automaticamente ad un sistema di segnatura che permette la stampa dell'etichetta di segnatura per la corrispondenza in arrivo. In alternativa si possono utilizzare dei timbri appositi per effettuare la segnatura manualmente.

Per i documenti analogici in partenza la segnatura può essere apposta, in alto a sinistra, manualmente, tramite timbro o "testo" inserito nel documento.

Le registrazioni possono essere modificate nei dati relativi, ad esempio al codice di classificazione, al tipo di spedizione, alle annotazioni e al responsabile del documento.

A norma di Legge, la procedura è impostata in modo che il numero di protocollo e la data di protocollazione non siano modificabili in sede di variazione delle registrazioni, così come il mittente o destinatario, l'oggetto del protocollo e i riferimenti del protocollo ricevuto.

La certezza giuridico-probatoria dell'acquisizione è attribuita dalla registrazione delle seguenti informazioni minime, a norma dell'art. 53 del DPR 445/2000:

- a. data di registrazione;
- b. numero di protocollo;
- c. mittente o destinatario;
- d. oggetto;
- e. data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- f. impronta del documento informatico, ossia una sequenza di caratteri che identificano in maniera univoca il documento.

L'insieme di tali elementi è denominato "registrazione".

Il sistema deve prevedere anche la registrazione dei seguenti elementi, utili e rilevanti sul piano giuridico-probatorio:

- a. numero degli allegati;
- b. descrizione degli allegati;

4.2 SEGNATURA

La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti la registrazione di protocollo.

La registrazione e la segnatura costituiscono un'operazione unica e contestuale avente entrambe la natura di atto pubblico.

Nel documento in arrivo viene apposta, di norma sul frontespizio, l'etichetta di segnatura, contenente: Codice a barre - Numero di protocollo - Data e Ora di registrazione – Classificazione.

Il codice di classificazione è assegnato in fase di protocollazione e va integrato con la fascicolazione a cura del Responsabile del procedimento amministrativo addetto al singolo Ufficio. Eventuali correzioni o modifiche di classificazione vanno concordate con il Servizio di gestione del protocollo.

Il Servizio provvede anche ad assegnare il documento alla unità organizzativa responsabile.

Eventuali correzioni dello smistamento ad un ufficio vanno concordate con il Servizio di gestione del protocollo, che provvede a tenere conto dei precedenti assegnatari ed a smistare il documento al nuovo assegnatario.

Al fine di evitare ritardi e disguidi nella ricezione della corrispondenza, ciascun Servizio deve provvedere a segnalare eventuali variazioni nelle proprie competenze.

4.3 IL REGISTRO DI PROTOCOLLO

Il registro di protocollo è un atto pubblico che fa fede della tempestività e dell'effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti.

Entro il mese di gennaio, l'addetto al protocollo provvede alla stampa del registro di protocollo dell'anno precedente e, verificata la congruità delle registrazioni, allo scarto delle stampe del registro giornaliero di protocollo dell'anno precedente.

Parte Quinta

TIPOLOGIE PARTICOLARI DI DOCUMENTI

Qui di seguito vengono fornite alcune indicazioni pratiche riguardo ai comportamenti operativi da adottare di fronte ad alcune situazioni che accadono comunemente in fase di registrazione .

5.1 LETTERE ANONIME

Il responsabile della protocollazione deve attestare che un determinato documento è pervenuto così come lo si registra. Si tratta di una competenza di tipo notarile, attestante la certezza giuridica di data, forma e provenienza per ogni documento.

Le lettere anonime, pertanto, vanno protocollate con indicazione di "anonimo" al mittente.

Non spetta a chi protocolla un documento in arrivo effettuare verifiche sulla veridicità del documento.

5.2 LETTERE PRIVE DI FIRMA O CON FIRMA ILLEGGIBILE

Le lettere prive di firma vanno protocollate. Si equiparano alle lettere prive di firma le lettere pervenute con firma illeggibile.

La funzione notarile del protocollo (cioè della registrazione) è quella di attestare data e provenienza certa di un documento senza interferire su di esso. Sarà poi compito del Responsabile del Servizio, assegnatario del documento, valutare caso per caso, se la lettera priva di firma o con firma illeggibile è da ritenersi valida ai fini della sua efficacia riguardo ad un affare o un determinato procedimento amministrativo.

5.3 LETTERE ERRONEAMENTE PERVENUTE

Qualora venga erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente, altra persona fisica o giuridica) la registrazione va annullata. Un nuovo numero verrà utilizzato per la trasmissione a chi di competenza.

Qualora il medesimo documento non sia stato aperto, un nuovo numero verrà comunque utilizzato per la trasmissione della busta chiusa a chi di competenza. Sulla busta chiusa verrà apposto un "timbro-datarario" attestante l'arrivo.

5.4 LETTERE RISERVATE

Tutta la corrispondenza che giunge al Comune tramite il servizio postale, anche indirizzata nominativamente, viene aperta.

Non viene aperta la corrispondenza che, oltre ad essere indirizzata nominativamente, reca l'indicazione "riservata", "personale", "confidenziale" o simili, o comunque, dalla cui confezione si evinca il carattere di corrispondenza privata.

5.5 BUSTE GARA

La corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili o comunque dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non viene aperta ma viene protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data di registrazione direttamente sulla busta (plico o simili).

Aperta la busta (plico o simili), il Responsabile del procedimento, addetto al singolo Ufficio interessato alla pratica, provvede a riportare il numero di protocollo e la data di registrazione già assegnati al documento, conservando la busta (plico o simili) come allegato.

Espletata la gara e trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, possono essere eliminate le buste (pliche e simili).

Per rendere più efficienti le procedure di gara, i singoli uffici interessati provvedono a comunicare al Servizio Protocollo l'indizione e la scadenza di gare.

5.6 IL VISTO DI ARRIVO

Sulla corrispondenza recapitata a mano dai soggetti interessati o pervenuta via telefax, oltre il termine di apertura dell'ufficio protocollo, ciascun ufficio ricevente appone il "visto di arrivo" con l'indicazione della data.

L'Ufficio SUAP unico competente alla ricezione delle istanze di cui alla legge regionale n. 3/2008, appone il visto di arrivo con l'indicazione della data.

Il "visto di arrivo" non è sostitutivo del timbro di protocollo, il solo ad avere valore legale.

Le lettere siglate con il visto di arrivo vanno consegnate per la registrazione all'addetto al Protocollo nel giorno lavorativo successivo o nel caso del SUAP al momento dell'accettazione della pratica.

5.7 REGISTRAZIONE "A FRONTE"

Ogni documento è individuato da un unico numero di protocollo. Non è pertanto consentita la cosiddetta registrazione "a fronte", cioè l'utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza, neppure se l'affare si esaurisce con la risposta e neppure se la registrazione avviene nel medesimo giorno lavorativo.

5.8 FAX

L'uso del telefax soddisfa il requisito della forma scritta e, quindi, il documento può non essere seguito dalla trasmissione dell'originale.

Nel caso in cui al telefax segua l'originale, poiché ogni documento va identificato da un solo numero di protocollo, è necessario che all'originale sia attribuita la medesima segnatura di protocollo.

Se si accerta che l'originale è stato registrato con un numero diverso, si procede all'annullamento della registrazione dell'originale.

Se tra il telefax e l'originale ricevuto successivamente vi sono differenze, anche minime, essi debbono essere considerati documenti diversi, aventi quindi protocollazione distinta.

Il timbro di protocollo va apposto sul documento e non sulla copertina di trasmissione del telefax.

5.9 POSTA ELETTRONICA (E-MAIL)

La normativa vigente, in particolare il DPR 445/2000, attribuisce valenza giuridico-probatoria ai documenti inviati via posta elettronica che soddisfano i requisiti previsti agli art. 10, 14 e 23 del D.P.R. medesimo.

Il Comune ha definito una casella di posta elettronica, denominata casella di posta istituzionale, adibita alle finalità di protocollazione (protocollo@pec.comune.uras.or.it).

L'indirizzo è pubblicizzato sul sito web comunale e comunicato al Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, secondo quanto prescritto dal D.P.R. 14.10.2003 Linee Guida al protocollo informatico.

L'addetto dell'Ufficio preposto allo smistamento delle e-mail controlla i messaggi pervenuti nella casella di posta istituzionale e protocolla solamente quelli contrassegnati da "firma digitale" o "firma elettronica", ovvero quelli trasmessi tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Vengono inoltre protocollati tutti i messaggi provenienti da altri Pubblici Uffici.

Per tutti gli altri messaggi, il responsabile dell'Ufficio cui è attribuita la casella e-mail istituzionale provvede ad inoltrare direttamente ai Servizi competenti i messaggi ricevuti. Qualora, a discrezione del Responsabile del procedimento competente, si renda necessario attribuire comunque efficacia

probatoria ad un messaggio di posta elettronica privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, il messaggio deve essere protocollato.

I messaggi di posta elettronica che i singoli Uffici ricevono nelle proprie cartelle di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) devono essere stampati con l'apposizione della dicitura "documento ricevuto via posta elettronica" ed è successivamente protocollato, smistato, assegnato, gestito e tenuto come un documento originale cartaceo.

5.10 DOCUMENTI IN PARTENZA CON PIU' DI TRE DESTINATARI

Qualora i destinatari siano più di tre, è autorizzata la spedizione di copie dell'originale. Nella registrazione di protocollo va riportato il nominativo del primo destinatario. Nell'apposita sezione delle note va indicato "altri destinatari n._".

L'elenco cartaceo dei destinatari va vistato dal Responsabile del procedimento addetto all'Ufficio che spedisce la missiva, ed allegato alla minuta conservata nel fascicolo.

5.11 RILASCIO DI RICEVUTA DEL DOCUMENTO CONSEGNATO A MANO

Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna, l'addetto al protocollo è autorizzato a rilasciare la stampa della ricevuta che si può effettuare con il Sistema di Protocollo Informatico.

Nel caso in cui, per esigenze di servizio, non sia possibile attribuire immediatamente il numero di protocollo al documento consegnato, l'addetto al protocollo è autorizzato ad apporre sulla fotocopia dello stesso un timbro-datario e firma. Dal giorno lavorativo successivo a quello della consegna è possibile rivolgersi all'Ufficio Protocollo per conoscere il numero di protocollo che è stato assegnato al documento.

5.12 DOCUMENTI CON "FIRMA DIGITALE"

Nel caso di documenti dotati di firma digitale l'ufficio destinatario è responsabile della verifica dell'integrità del documento e del riconoscimento del mittente.

Il responsabile del procedimento o un suo delegato identifica l'autorità di certificazione che ha rilasciato il certificato ed accede ad essa per verificare che non vi siano atti di revoca o di sospensione dello stesso.

Utilizzando il software di verifica della firma egli decodifica poi il messaggio ottenendo la certezza o meno dell'autenticità del mittente e l'integrità del messaggio.

Se la verifica di integrità fallisce, il Responsabile del procedimento decide se attribuire o meno rilevanza "giuridico-probatoria" al documento.

Se la verifica ha esito positivo, il software provvede a rilevare l'impronta digitale del documento costituita dalla sequenza di simboli binari (sha-1) in grado di identificarne univocamente il contenuto. Il software, in automatico, registra l'impronta rilevata in forma non modificabile.

Parte Sesta

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE

6. L' ARCHIVIO

L'Archivio dell'Ente è costituito dal complesso organico di documenti ricevuti e spediti dall'ente nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'Archivio è unico. La suddivisione in archivio corrente, archivio di deposito e archivio storico risponde esclusivamente a necessità legate alla differente gestione delle carte in rapporto all'età.

I documenti conservati hanno un valore amministrativo, giuridico e storico fin dalla loro formazione.

Possono far parte dell'archivio anche fondi archivistici di enti e istituti cessati le cui funzioni siano state trasferite al Comune e gli archivi e i documenti acquisiti per dono, deposito, acquisto o a qualsiasi altro titolo.

6.1 REGIME GIURIDICO

Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), all'art. 2, c.l lett. d) e c. 4, e all'art. 54 stabilisce che sono beni culturali, assoggettati al regime proprio del demanio pubblico, gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici.

I singoli documenti (analogici ed informatici, ricevuti, spediti, interni) e l'archivio del Comune di Uras nel complesso sono quindi beni culturali appartenenti al demanio pubblico, sin dal momento dell'inserimento di ciascun documento nell'archivio del Comune mediante l'attribuzione di un codice di classificazione.

In quanto appartenenti al demanio pubblico gli archivi e i singoli documenti del Comune di Uras sono inalienabili. Devono essere conservati nella loro organicità. Lo scarto di documenti è subordinato all'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica competente per territorio.

6.2 L'ARCHIVIO CORRENTE: FORMAZIONE E GESTIONE DEI FASCICOLI

L'Archivio corrente è costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi non ancora conclusi.

La responsabilità della gestione (classificazione, fascicolazione, organizzazione) e della custodia della documentazione dell'archivio corrente è del Responsabile del procedimento.

6.2.1 Fascicoli

I documenti aggregati in base all'affare di cui trattano o al procedimento amministrativo cui si riferiscono formano dei fascicoli.

La scelta di organizzare i documenti in fascicoli piuttosto che in serie dipende esclusivamente da esigenze funzionali.

A ciascun fascicolo è attribuito un indice di classificazione specifico (titolo, classe) capace, insieme alla data di istruzione e all'oggetto, di identificarli univocamente.

6.2.2 Il fascicolo: individuazione

Il fascicolo è individuato da tre elementi:

- a) anno di istruzione (cioè di apertura del fascicolo);
- b) numero di repertorio, cioè un numero sequenziale del fascicolo all'interno della classe (o eventualmente sottoclasse), attribuito da 1 a n con cadenza annuale;
- c) oggetto, cioè descrizione testuale dell'affare o del procedimento amministrativo.

A questi tre elementi vanno aggiunti l'indicazione del Titolo e della Classe, nonché l'indicazione dell'unità organizzativa (ufficio) responsabile del procedimento o dell'affare a cui quel documento si riferisce.

L'indice di classificazione (Titolo, classe, fascicolo), insieme alla data di istruzione ed all'oggetto, identifica univocamente ciascun fascicolo.

6.2.3 Il fascicolo: gestione, tenuta

Ogni documento, dopo la sua classificazione, va inserito nel fascicolo (ed eventualmente sottofascicolo) di competenza. L'operazione va effettuata dal Responsabile del procedimento amministrativo.

I documenti sono archiviati all'interno di ciascun fascicolo secondo l'ordine cronologico di registrazione, in base, cioè, al numero di protocollo ad essi attribuito o, se assente, in base alla propria data.

Qualora un documento dia luogo all'avvio di un autonomo procedimento amministrativo, il Responsabile del procedimento, assegnatario del documento stesso, provvederà all'apertura (istruzione) di un nuovo fascicolo.

Qualora insorgano esigenze pratiche, il fascicolo può essere distinto in sottofascicoli, i quali a loro volta possono essere distinti in inserti.

Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo o all'esaurimento dell'affare. La data di chiusura si riferisce alla data dell'ultimo documento prodotto. Esso va archiviato rispettando l'ordine del repertorio, cioè nell'anno di apertura.

Contestualmente alle operazioni di chiusura il Responsabile del procedimento provvede a verificare l'ordinamento del fascicolo e ad identificare eventuali copie e fotocopie di documentazione passibili di scarto.

Gli elementi che individuano un fascicolo sono gestiti dal Responsabile del procedimento, il quale è tenuto pertanto all'aggiornamento del repertorio dei fascicoli.

6.2.4 Il repertorio dei fascicoli

Il repertorio dei fascicoli, è l'elenco ordinato e aggiornato dei fascicoli istruiti all'interno di ciascuna classe e riportante tutti i dati del fascicolo. Esso costituisce uno strumento di descrizione e di reperimento dell'archivio corrente.

Allo stato attuale il Comune di Uras non dispone di un repertorio unico in grado di identificare univocamente ciascun fascicolo.

Allo scopo di gestire la fase attuale di transizione verso l'utilizzo da parte di tutti gli uffici di un unico repertorio dei fascicoli collegato al sistema di protocollo informatico se ne descrive la struttura.

Il repertorio dei fascicoli deve essere costituito dai seguenti elementi:

- a) anno di istruzione;
- b) classificazione completa (Titolo e classe);
- c) numero di fascicolo (ed eventualmente di sottofascicolo);
- d) anno di chiusura;
- e) oggetto del fascicolo (ed eventualmente l'oggetto del sottofascicolo);

Il repertorio dei fascicoli è un registro annuale, inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Altri elementi devono garantire la corretta gestione del fascicolo:

- a) data di chiusura;
- b) annotazione del passaggio dall'archivio corrente all'archivio di deposito;
- c) annotazione della movimentazione dei fascicoli da un ufficio all'altro.

6.3 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI SEMIATTIVI: ARCHIVIO DI DEPOSITO

L'Archivio di Deposito è costituito dalla documentazione riferita ad affari e a procedimenti amministrativi che, sebbene conclusi, possono essere riassunti in esame o per un'eventuale ripresa o per un interesse sporadico, legato all'analogia o alla connessione con altre pratiche successive.

L'Archivio di Deposito raccoglie, ordina, seleziona ai fini della conservazione permanente e rende consultabile, nel rispetto delle leggi vigenti, tutta la documentazione di valore archivistico prodotta dal Comune di Uras che, non essendo più strettamente necessaria per il disbrigo degli affari correnti, non è tuttavia ancora nelle condizioni di essere collocata, a norma di legge (cioè 40 anni trascorsi dalla conclusione della pratica), presso l'archivio storico.

La documentazione dell'Archivio di Deposito è di norma conservata nei locali dell'Archivio ad essa destinati dal Servizio Archivio.

Per ragioni di opportunità, da valutarsi a cura del Servizio competente possono conservare presso i loro uffici documentazione appartenente all'Archivio di Deposito.

6.3.1 Il versamento dei fascicoli

Periodicamente ogni Servizio deve conferire all'addetto alla tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi i fascicoli relativi ad affari e a procedimenti conclusi o comunque non più necessari ad una trattazione corrente.

Prima di effettuare il conferimento di cui sopra, ogni Servizio procede secondo quanto segue:

- a) verifica l'effettiva conclusione ordinaria della pratica;
- b) verifica che la camicia del fascicolo sia stata aggiornata con la data di chiusura;
- c) individua eventuali copie e fotocopie di documentazione passibili di scarto.

Ricevuti i fascicoli e controllato l'aggiornamento del rispettivo repertorio, l'addetto al protocollo informatico ed alla gestione dell'archivio predispone un elenco di versamento, come disposto dall'art. 67, c. 3, del DPR 445/2000. Copia di esso deve essere conservata dall'ufficio che ha versato la documentazione, anche allo scopo di ricercare pratiche "esaurite" e non ancora inventariate.

6.3.2 La movimentazione dei fascicoli

L'affidamento temporaneo di un fascicolo archiviato ad una unità organizzativa responsabile o a personale autorizzato deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'esaurimento di una procedura o di un procedimento amministrativo.

L'affidamento temporaneo avviene mediante richiesta espressa, vistata dall'addetto al protocollo ed archivio in duplice esemplare, contenente i motivi e la firma del richiedente.

Un esemplare della richiesta viene conservato all'interno del medesimo fascicolo, l'altro nella posizione fisica occupata dal fascicolo in archivio.

L'addetto al Protocollo ed Archivio deve tenere traccia di tale movimentazione in un registro di carico e scarico dei fascicoli, nel quale riportare il nominativo del richiedente, motivazione, data della richiesta, data della restituzione ed eventuali note sullo stato della documentazione così come si consegna e così come viene riconsegnata.

Non è consentita l'estrazione di documenti in originale dal fascicolo, che vanno anzi tenuti in ordine di sedimentazione rispettando il vincolo archivistico, cioè l'appartenenza di ogni documento alla rispettiva unità archivistica (fascicolo, sottofascicolo, inserto etc.).

6.4 SELEZIONE DEI DOCUMENTI PER LA CONSERVAZIONE/SCARTO

Nell'ambito dell'Archivio di Deposito viene effettuata la selezione, o scarto, degli atti che non si ritiene opportuno conservare ulteriormente, allo scopo di conservare e garantire il corretto mantenimento e la funzionalità dell'archivio, nell'impossibilità pratica di conservare indiscriminatamente ogni documento.

Le operazioni di scarto sono effettuate, sotto la vigilanza del Responsabile del Servizio, a cura del responsabile dell'addetto al protocollo informatico e dell'archivio e sono sempre preliminari al passaggio della documentazione all'Archivio Storico.

Poiché allo stato attuale il Comune di Uras non dispone del piano di conservazione previsto dall'art. 68, c.1 del DPR 445/2000, lo scarto verrà effettuato, fino alla predisposizione del suddetto piano, sulla base dei massimari di scarto sinora disponibili.

I documenti selezionati per lo scarto, privi di rilevanza amministrativa e legale, nonché di importanza storica, devono essere descritti in un elenco, compilato a cura dell'addetto al protocollo informatico e dell'archivio in stretta collaborazione con i responsabili degli uffici in grado di precisare la natura, l'utilità e i termini di prescrizione degli atti prodotti.

I responsabili dei servizi non possono procedere in autonomia a scarti indiscriminati: lo scarto abusivo è punibile con le sanzioni previste dal Codice penale (violazione della pubblica custodia di cose).

L'elenco-proposta di scarto deve descrivere il numero e la tipologia delle unità archivistiche (faldoni, fascicoli, registri, pacchi ecc.), con l'indicazione sommaria del peso (è possibile valutare 1 metro lineare di carta in 50 Kg. di peso ed in 1 metro cubo di volume), la descrizione puntuale della documentazione con gli estremi cronologici ed i riferimenti di classificazione, i motivi specifici della proposta di scarto.

Tale elenco deve essere trasmesso in duplice copia alla Soprintendenza Archivistica competente per territorio, per la concessione della necessaria autorizzazione, ai sensi dell'art. 21, c. 5 del D.Lgs. 490/1999 (Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali).

Ricevuto il nulla-osta della Soprintendenza, tramite provvedimento della Giunta, il Comune di Uras delibera lo scarto dei documenti contenuti nell'elenco. Una copia di tale determinazione dovrà essere inviata alla Soprintendenza Archivistica per la conservazione agli atti.

Successivamente al provvedimento deliberativo gli atti sottoposti a procedura di scarto devono essere ceduti gratuitamente ai Comitati provinciali della Croce Rossa Italiana (ai sensi della Legge 578/1930). Copia del verbale di consegna, firmato dal rappresentante della C.R.I., deve essere inviato alla Soprintendenza Archivistica. In caso di diniego della C.R.I. e dopo averne ottenuto nota scritta, il Comune può provvedere in proprio all'eliminazione fisica della carta, individuando modalità di distruzione che garantiscano dalla dispersione di documenti, in particolare di quelli che contengono informazioni di carattere riservato o che concernono persone individuate, allo scopo di evitare usi impropri.

Dell'avvenuta eliminazione e delle modalità adottate occorre conservare memoria "agli atti" e dare conto alla Soprintendenza Archivistica tramite apposita nota.

6.5 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI : L'ARCHIVIO STORICO

L'Archivio Storico è costituito dai documenti relativi ad affari esauriti da oltre quaranta anni (art. 40 del D. Lgs. 490/1999).

I documenti dell'Archivio Storico sono destinati alla conservazione permanente per finalità di tipo prevalentemente culturale-storico e di ricerca.

Essi sono conservati nei locali della Sezione Separata d'Archivio ad essi dedicata.

I registri dello stato civile italiano dal 1866 sono conservati presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

Il Comune ha l'obbligo di ordinare ed inventariare il proprio archivio storico (art.40 del D.Lgs. 490/1999) e di garantirne la consultazione per finalità culturali storico-scientifiche.

Parte settima

PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

7. DEFINIZIONE DIRITTI DI ACCESSO

Le misure adottate dal Comune di Uras e finalizzate a rendere sicuro il sistema informatico in relazione alla formazione e alla conservazione del protocollo e dei documenti informatici vengono raggruppate all'interno di tre aree principali:

- Sicurezza Fisica
- Sicurezza Organizzativa
- Sicurezza Logica

7.1 SICUREZZA FISICA

Il ruolo della sicurezza fisica è quello di proteggere le persone che operano sui sistemi, le aree e le componenti del sistema informativo; essa è stata suddivisa in due parti:

7.1.1 Sicurezza di area

Il sistema informatico contenente l'applicativo per la formazione e la conservazione del protocollo e dei documenti informatici del Comune di Uras è completamente contenuto in un unico sito.

Il sito possiede un unico accesso.

Le chiavi di accesso ai locali sono distribuite ai dipendenti comunali, al Sindaco ed agli Assessori ed agli addetti dei servizi di pulizia dei locali.

7.1.2 Sicurezza delle apparecchiature hardware

L'impianto di alimentazione del locale server è protetto da un gruppo di continuità con dispositivo di allarme in grado di comunicare il proprio stato ai sistemi collegati sulla rete telematica.

Tutti i dispositivi classificati "di sistema" sono coperti da un servizio di manutenzione che garantisce tempi di intervento per diagnostica inferiori alle otto ore lavorative.

7.2 SICUREZZA ORGANIZZATIVA

Gli aspetti organizzativi riguardano principalmente la definizione di ruoli, compiti e responsabilità per la gestione di tutte le fasi del processo Sicurezza e l'adozione di specifiche procedure che vadano a completare e rafforzare le contromisure tecnologiche adottate.

Un importante aspetto inerente la Sicurezza Organizzativa è quello concernente i controlli sulla consistenza e sulla affidabilità degli apparati. E' stata creata una banca dati di tutte le dotazioni HW, SW e di trasmissione dati.

Questo archivio viene tenuto aggiornato con le sostituzioni, riparazioni e con i consumi delle apparecchiature.

Questa banca dati fornisce una visione storica e precisa del patrimonio arricchita di informazioni statistiche sul grado di affidabilità e uso dei sistemi; è di aiuto nei processi di acquisto ed in quelli di pianificazione degli investimenti e delle scorte e materiali di consumo.

7.3 SICUREZZA LOGICA

Per Sistema di Sicurezza Logica si intende il sottosistema di sicurezza finalizzato alla implementazione dei requisiti di sicurezza nelle architetture informatiche, dotato quindi di meccanismi opportuni e di specifiche funzioni di gestione e controllo.

L'architettura si basa sulla realizzazione di servizi di sicurezza, ovvero su funzioni garantite dal sistema utilizzato.

I servizi attivi sono i seguenti:

- Controllo e limitazione Accessi
- Autenticazione
- Confidenzialità
- Integrità

Le modalità tecniche attraverso le quali è possibile realizzare i servizi di sicurezza sono i seguenti:

- Meccanismi per il controllo degli accessi
- Meccanismi per l'autenticazione
- Meccanismi di salvataggio dati
- Meccanismi di protezione dati e software (Antivirus)

7.3.1 Controllo e limitazione degli accessi

Il controllo degli accessi consiste nel garantire che tutti gli accessi agli oggetti del sistema informatico avvengano esclusivamente secondo modalità prestabilite.

Il controllo accessi viene visto come un sistema caratterizzato da soggetti (utenti, processi) che accedono a oggetti (applicazioni, dati, programmi) mediante operazioni (lettura, aggiornamento, esecuzione).

Gli operatori del protocollo, in base all'ufficio di appartenenza, hanno abilitazioni di accesso differenziate, secondo le tipologie di operazioni autorizzate.

Ad ogni operatore è assegnata una "login" ed una "password" d'accesso al sistema informatico di gestione del protocollo. Ogni operatore, identificato dalla propria login, dal sistema informatico di gestione del protocollo, è responsabile della corrispondenza dei dati desunti dal documento protocollato con quelli immessi nel programma di protocollo, e della corrispondenza del numero di protocollo di un documento all'immagine o file del documento stesso archiviato nel sistema informatico.

I livelli di autorizzazione sono assegnati dal Responsabile del protocollo secondo i principi contenuti nel presente provvedimento.

Le abilitazioni possono limitare le seguenti attività:

- a) "Visibilità": l'utente abilitato visualizza una registrazione di protocollo, con l'esclusione dei documenti riservati;
- b) "Inserimento": l'utente abilitato inserisce i dati e provvede ad una registrazione di protocollo oppure al completamento dei dati di una registrazione di protocollo;
- c) "Modifica": l'utente è abilitato a modificare tutti o alcuni dei dati gestionali di una registrazione di protocollo, con l'esclusione dei dati obbligatori (cioè numero e data di protocollo, oggetto, mittente/destinatario, riferimenti del protocollo ed eventualmente l'impronta digitale);
- a. d) "Annullamento": l'utente è abilitato ad annullare una registrazione di protocollo oppure i dati relativi a mittente/destinatario, oggetto del documento e ai riferimenti del protocollo.

Gli operatori di protocollo, in base al loro livello di abilitazione, sono:

- a) Supervisore del protocollo (Responsabile del Servizio competente)
- b) Operatori protocollo generale
- c) Consultatori.

Un ruolo a parte è riservato al Responsabile informatico della sicurezza dei dati del protocollo informatico.

7.3.1.1 Supervisore del protocollo

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, in quanto supervisore del protocollo, ha tutte le abilitazioni consentite dal programma di gestione del protocollo:

- a) individuare, in attuazione delle direttive del dirigente di area, gli utenti, attribuendo loro un livello di autorizzazione all'uso di funzioni della procedura, secondo gli uffici di appartenenza, distinguendo tra quelli abilitati alla consultazione dell'archivio, o di parti di esso, da quelli abilitati anche all'inserimento, modifica e aggiunta di dati;
- b) disporre, in coordinamento con il responsabile informatico, di cui al comma successivo, affinché le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate al più presto, di norma entro 24 ore dal fermo delle attività di protocollazione;
- c) garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di protocollazione;
- d) autorizzare le operazioni di annullamento e di modifica del protocollo;
- e) controllare l'osservanza delle norme del presente regolamento da parte del personale addetto;
- f) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
- g) promuovere, periodicamente, opportune verifiche sulle tipologie di documenti protocollati.

7.3.1.2 Responsabile informatico della sicurezza dei dati del protocollo informatico

Il responsabile informatico svolge i seguenti compiti:

- a) Garantisce la funzionalità del sistema di gestione del protocollo informatico;
- b) Provvede a ripristinare al più presto le funzionalità del sistema in caso di interruzioni o anomalie;
- c) Effettua le copie e cura la conservazione delle stesse su supporto informatico removibile. 2. Il responsabile informatico della sicurezza dei dati del protocollo informatico, ha tutte le abilitazioni consentite dal programma di gestione del protocollo:
 - Immissione protocollo in entrata, in uscita e posta interna;
 - Annullamento di protocolli già inseriti solo se autorizzato;
 - Ricerca dati;
 - Visione di tutti i documenti archiviati;
 - Gestione delle tabelle degli operatori e della relativa definizione delle abilitazioni;
 - Creazione e tenuta delle login e password di tutti gli operatori.
 - Gestione e tenuta della tabella degli indirizzi e-mail per l'inoltro della corrispondenza

7.3.2 Autenticazione

Per garantire quanto sopra esposto, il sistema informatico comunale è basato su un meccanismo che costringe ogni utente ad autenticarsi (cioè dimostrare la propria identità) prima di poter accedere ad un calcolatore.

Ogni nome utente è associato ad una ed una sola password, disabilitata dagli amministratori di sistema qualora non sia più autorizzata.

Il sistema utilizzato impone agli utenti di cambiare periodicamente la password, eventualmente impedendo il riutilizzo di password utilizzate in precedenza.

Alcuni nomi utente sono autorizzati ad utilizzare solo alcune stazioni di lavoro.

7.3.3 Confidenzialità

Ogni utente autorizzato può accedere ad un'area di lavoro riservata per il settore di appartenenza a cui hanno diritto di accesso i soli componenti del gruppo di appartenenza. Egli può inoltre impostare particolari restrizioni di accesso ai file.

7.3.4 Integrità fisica

L'integrità fisica dei dati viene garantita con un duplice meccanismo.

L'applicativo per la gestione del protocollo dispone di un meccanismo tramite il quale ogni dato viene memorizzato contemporaneamente su due data base differenti.

7.3.4.1 Procedure di salvataggio

L'applicativo è programmato per richiedere all'operatore, con frequenza giornaliera, di effettuare la copia di backup della banca dati su supporto informatico removibile.

Il Responsabile della tenuta del protocollo vigila sulla corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio della banca dati su supporto informatico removibile da parte del Responsabile informatico o degli addetti alle operazioni di copia.

Oltre ai normali salvataggi giornalieri, il Responsabile informatico con frequenza settimanale effettua la riproduzione speculare dell'intero archivio su doppia copia, consegnandone una al Responsabile del Protocollo Generale.

Le letture dei supporti di backup avvengono in occasione delle richieste di ripristino di dati.

7.3.4.2 Trasferimento dei dati

Allo scopo di evitare la saturazione del sistema, il Responsabile Informatico del Protocollo procede alla fine del primo trimestre di ogni anno al trasferimento su supporto informatico removibile, in doppia copia, delle informazioni relative ai documenti archiviati ed al registro di protocollo, relative all'anno precedente quello in corso.

Le informazioni trasferite nei modi di cui al presente articolo devono essere sempre consultabili. A tal fine, il Responsabile informatico, di concerto con il Responsabile del Protocollo Generale, provvede alla produzione quinquennale di copie su nuovi supporti, eventualmente di più avanzata tecnologia, e comunque, alla verifica periodica, sia dello stato di conservazione che del livello di obsolescenza tecnologica dei dispositivi di lettura, provvedendo, se necessario, alla produzione delle copie prima della scadenza quinquennale.

7.3.5 Integrità logica

L'integrità logica si ottiene con il meccanismo di verifica dei privilegi di accesso ai file, garantito dal sistema operativo e con il sistema antivirus.

Ogni utente, superata la fase di autenticazione, avendo accesso ai propri dati residenti nella propria area di lavoro, non può accedere alle altre aree né agli applicativi privo di autorizzazione.

Il sistema antivirus risiede sia sul server principale, sia sulle stazioni di lavoro utente. Esso controlla tutti i file in entrata ed in uscita da ciascuna macchina.

Parte Ottava

REGOLE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO DI EMERGENZA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

8.1 Gestione delle interruzioni del sistema

Il Responsabile del Settore Amministrativo autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle operazioni di registrazione di protocollo su registro di emergenza ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema. Il fac-simile del Provvedimento di autorizzazione è contenuto nell'allegato 3.

In condizione di emergenza si applicano le seguenti modalità di registrazione e di recupero dei dati:

- a. Sul registro di emergenza, conservato a cura del responsabile della tenuta del protocollo, sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema.
- b. Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
- c. La protocollazione di emergenza va effettuata esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo. Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- d. Ogni documento è individuato dal numero assegnato nel registro di emergenza, da 1 ad n, preceduto dalla sigla RE:, ad es. RE0000001, RE0000002 etc.
- e. Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il Responsabile del protocollo informatico provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando su di esso il numero delle registrazioni effettuate e la data e ora di chiusura. Le informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono reinserite nel sistema informatico all'atto della sua riattivazione da parte dell'Ufficio Protocollo Generale. Sino al completo inserimento è inibito agli altri utenti di procedere a nuove protocollazioni.
- f. Ad ogni registrazione recuperata, con l'apposita funzione, dal registro di emergenza sarà attribuito il nuovo numero di protocollo, seguendo la numerazione del sistema informatico ordinario del protocollo unico. A tale registrazione sarà aggiunto in nota anche il numero del protocollo e la data di registrazione del relativo protocollo di emergenza. I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo unico rechneranno, pertanto, due numeri: uno del protocollo di emergenza e uno del protocollo unico.
- g. Il registro cartaceo di emergenza, se utilizzato nel corso dell'anno, andrà allegato alla copia cartacea annuale del protocollo informatico. In caso di non utilizzo, la copia cartacea annuale del protocollo informatico ne recherà nota.

Appendice

Riferimenti normativi

1. Legge 7 agosto 1990, n. 241- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
2. Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, Deliberazione 30 luglio 1998 n. 24/98 Regole tecniche per l'uso di supporti ottici;
3. Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 - Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
4. Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
5. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 281 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.
6. Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 1999 - Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni.
7. Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
8. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428
9. Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, Delibera 23 novembre 2000, n. 51 Regole tecniche in materia di formazione e conservazione i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 Novembre 1997, n. 513
10. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico sulla documentazione amministrativa
11. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n.37 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello stato
13. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003 - Linee Guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi.

MODULISTICA

ALLEGATO 1

Autorizzazione alla Protocollazione Differita n. _____

In data _____ alle ore _____

SI AUTORIZZA l'attivazione della procedura di protocollazione differita delle seguenti tipologie di documenti:

La protocollazione differita è così motivata:

Note per eccezioni:

Uras, li _____

**Il Responsabile del
Settore Amministrativo**

ALLEGATO 2

Richiesta e Autorizzazione annullamento registrazione di protocollo

SI RICHIEDE l'autorizzazione all'annullamento del protocollo N. _____ del _____ per la seguente motivazione:

Uras, li _____

L'addetto al Protocollo

Provvedimento di annullamento n. _____

Visto: SI AUTORIZZA

Uras, li _____

**Il Responsabile del
Settore Amministrativo**

ALLEGATO 3

Autorizzazione allo svolgimento delle operazioni registrazione di protocollo sul Registro di Emergenza

Provvedimento n. _____

Il sottoscritto _____ Responsabile del Settore Amministrativo

AUTORIZZA lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo sul registro di emergenza

dalle ore ____ alle ore ____ di oggi _____

causa l'impossibilità di utilizzo del Sistema di Protocollo Informatico, in uso presso il Comune di Uras.

SI ABILITANO alla registrazione dei documenti sul registro di emergenza, attivato presso il Servizio Protocollo, esclusivamente i seguenti dipendenti:

Per le registrazioni in condizioni di emergenza devono applicarsi le seguenti modalità di registrazione e di recupero dei dati:

- sul registro sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema;
- sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
- per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate;
- la sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea;
- le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza all'interno dello specifico registro d'emergenza.
- Durante la registrazione con il Sistema di Protocollo Informatico NON è possibile recuperare i protocolli di emergenza e, nel contempo effettuare nuove registrazioni.

Uras, li _____

**Il Responsabile del
Settore Amministrativo**

INDICE

Parte Prima: AMBITO DI APPLICAZIONE

| | |
|--|---|
| 1.1 Individuazione dell'Area Organizzativa Omogenea..... | 3 |
| 1.2 Individuazione del servizio per la gestione del Protocollo Informatico, dei flussi documentali | 3 |
| 1.3 Il Protocollo unico..... | 4 |
| 1.4 Il Titolare di Classificazione..... | 4 |

Parte Seconda: IL DOCUMENTO E LE TIPOLOGIE DOCUMENTARIE

| | |
|--|---|
| 2.1 Il Documento: definizioni e tipologie | 5 |
| 2.1.1 Il documento amministrativo | 5 |
| 2.1.2 Il documento analogico | 5 |
| 2.1.3 Il documento informatico | 5 |
| 2.1.4 Documenti interni | 5 |
| 2.1.5 Documenti in arrivo | 6 |
| 2.1.6 Documenti in partenza | 6 |
| 2.1.7 Registri | 6 |
| 2.1.8 Firma digitale | 6 |
| 2.1.9 Firma elettronica | 7 |
| 2.2. Norme particolari per i documenti informatici | 7 |

Parte Terza: LA DESCRIZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

| | |
|---|----|
| 3.1 Procedure per la ricezione dei documenti..... | 8 |
| 3.1.1 Acquisizione dei documenti in arrivo | 8 |
| 3.1.2 Scansione dei documenti su supporto cartaceo | 12 |
| 3.1.3 Assegnazione di competenze | 12 |
| 3.1.4 Erronea assegnazione di competenza | 13 |
| 3.2 Procedure per la formazione e spedizione di documenti all'esterno | 13 |
| 3.2.1 Modalità operative | 13 |
| 3.2.2 Caratteristiche formali del documento in partenza | 13 |
| 3.3 Tipologie particolari di flussi documentali | 14 |
| 3.3.1 Il protocollo riservato | 14 |
| 3.3.2 Protocollo differito | 14 |
| 3.3.3 Annullamento di una registrazione o dei dati di una registrazione | 14 |
| 3.3.4 Documenti da non protocollare | 14 |

Parte Quarta: IL PROTOCOLLO DI RILEVANZA GIURIDICO-PROBATORIA LA REGISTRAZIONE E LA SEGNATURA

| | |
|-------------------------------------|----|
| 4.1 Registrazione | 16 |
| 4.2 Segnatura | 16 |
| 4.3 Il registro di protocollo | 17 |

Parte Quinta: TIPOLOGIE PARTICOLARI DI DOCUMENTI

| | |
|---|----|
| 5.1 Lettere anonime | 18 |
| 5.2 Lettere prive di firma o con firma illeggibile | 18 |
| 5.3 Lettere erroneamente pervenute | 18 |
| 5.4 Lettere riservate | 18 |
| 5.5 Buste gara | 18 |
| 5.6 Il visto di arrivo | 19 |
| 5.7 Registrazione "a fronte" | 19 |
| 5.8 Fax | 19 |
| 5.9 Posta Elettronica (e-mail) | 19 |
| 5.10 Documenti in partenza con piu' di tre destinatari | 20 |
| 5.11 Rilascio di ricevuta del documento consegnato a mano | 20 |
| 5.12 Documenti con "firma digitale" | 20 |

Parte Sesta: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE

| | |
|--|----|
| 6. L'archivio | 21 |
| 6.1 regime giuridico | 21 |
| 6.2 L'archivio corrente: formazione e gestione dei fascicoli | 21 |
| 6.2.1 Fascicoli | 21 |

| | |
|--|----|
| 6.2.2 Il fascicolo: individuazione | 21 |
| 6.2.3 Il fascicolo: gestione, tenuta | 22 |
| 6.2.4 Il repertorio dei fascicoli | 22 |
| 6.3 Organizzazione e gestione dei documenti semiattivi: Archivio di Deposito | 23 |
| 6.3.1 Il versamento dei fascicoli | 23 |
| 6.3.2 La movimentazione dei fascicoli | 23 |
| 6.4 Selezione dei documenti per la conservazione/scarto | 23 |
| 6.5 Conservazione dei documenti: L'Archivio Storico | 24 |

Parte settima: PIANO DI SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

| | |
|---|----|
| 7. Definizione diritti di accesso | 25 |
| 7.1 Sicurezza fisica | 25 |
| 7.1.1 Sicurezza di area | 25 |
| 7.1.2 Sicurezza delle apparecchiature hardware | 25 |
| 7.2 Sicurezza organizzativa | 25 |
| 7.3 Sicurezza logica | 25 |
| 7.3.1 Controllo e limitazione degli accessi | 26 |
| 7.3.1.1 Supervisore del protocollo | 27 |
| 7.3.1.2 Responsabile informatico della sicurezza dei dati del protocollo informatico..... | 27 |
| 7.3.2 Autenticazione..... | 27 |
| 7.3.3 Confidenzialità | 27 |
| 7.3.4 Integrità fisica | 27 |
| 7.3.4.1 Procedure di salvataggio | 28 |
| 7.3.4.2 Trasferimento dei dati | 28 |
| 7.3.5 Integrità logica | 28 |

Parte Ottava: REGOLE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO DI EMERGENZA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

| | |
|---|----|
| 8.1 Gestione delle interruzioni del sistema | 29 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Appendice - Riferimenti normativi | 30 |
|---|----|

Modulistica

| | |
|--|----|
| Allegato 1) Autorizzazione alla Protocollazione Differita | 31 |
| Allegato 2) Richiesta e Autorizzazione annullamento registrazione di protocollo | 32 |
| Allegato 3) Autorizzazione allo svolgimento delle operazioni registrazione di protocollo sul Registro di Emergenza | 33 |